



STATUTO

CAPO I DENOMINAZIONE, SEDE ED OGGETTO

- 1) È costituita una associazione culturale sportiva non professionale senza scopo di lucro denominata "Club Salerno Autostoriche". Essa è regolata dagli artt. 36 e segg. C.C. e dalle norme dello Statuto, integrabili, anche per analogia, in caso di insufficienza, dalle norme del Capo II, titolo II del libro I del C.C. limitatamente agli artt. 20,21 e 22, prevalendo, però, su di esse, in ogni caso, lo Statuto.
- 2) L'Associazione ha sede legale e sociale in Salerno in via Tiberio Claudio Felice n.12. Il Consiglio direttivo potrà determinare in luogo diverso sia la sede sociale che amministrativa.
- 3) L'Associazione che non ha fine di lucro, è apolitica ed apartitica, si ispira ai principi dell'ASI ed al suo Statuto ed ha i seguenti scopi: a) riunire i proprietari e/o possessori di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, promuovere la ricerca, la conservazione, il restauro e l'uso dei suddetti veicoli; b) censire i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico; c) indire manifestazioni raduni e concorsi sia sul territorio nazionale che internazionale; d) promuovere pubblicazioni periodiche ed occasionali riguardanti veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico; e) attivare la ricerca, la documentazione e gli studi su veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico anche in collaborazione con centri studi e ricerche, università, scuole, ed enti in genere; f) reperire e raccogliere pubblicazioni su veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico; g) fare tutto quanto necessario al raggiungimento dello scopo di cui all'art 1.

CAPO II ORGANI

- 4) Sono organi dell'Associazione: il Presidente, il Consiglio direttivo, l'Assemblea, il Revisore dei conti, il Collegio dei *probi viri* ed i soci fondatori.

CAPO III IL PRESIDENTE

- 5) Il Presidente e, in sua assenza o mancanza o impedimento il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione anche nei confronti di terzi. Egli è espressamente facultato all'acquisto, con preventiva delibera del Consiglio direttivo e/o della maggioranza dell'assemblea, di beni mobili, mobili registrati e immobili in nome e per conto dell'associazione, a provvedere similmente, in nome e per conto dell'associazione a richiedere volture, trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di intestazioni e/o ipoteche presso pubblici registri e presso il PRA, richiedere collaudi all'IMO, iscrivere l'associazione ed i veicoli di proprietà dei soci di essa a manifestazioni. Il Presidente rappresenta in giudizio l'associazione senza necessità di preventiva delibera del Consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo salvo ratifica di questo alla prima riunione da indirsi entro trenta giorni.

CAPO IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 6) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo di 7 membri.
Il Presidente della Associazione viene eletto tra i Consiglieri, in seno al Consiglio.
Sono consiglieri di diritto i soci Fondatori; ad ognuno viene attribuita la prerogativa di designare un socio che, sostituendolo, prenda il suo posto in consiglio, assumendone diritti e doveri - Consigliere designato.
I Consiglieri già eletti per il secondo mandato consecutivo, assumono il ruolo di Eletti stabilizzati, e non saranno più soggetti ad elezioni, assumendo diritti e doveri dei Soci Fondatori. Mentre, per i consiglieri entranti sarà necessaria la riconferma a seguito di elezioni.
Salvo quanto sopra, le cariche elettive nel Consiglio direttivo, come la carica elettiva di consigliere, hanno la durata di un quinquennio.



- 7) L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo di sette membri, presieduto dal Presidente della Associazione.
I soci fondatori sono consiglieri di diritto; il Consiglio direttivo è pertanto costituito dai soci fondatori e dai consiglieri eletti dall'Assemblea in numero tale che questi sommati ai consiglieri di diritto portino ad un Consiglio direttivo di sette membri, compreso il Presidente. Il Consiglio direttivo, come la carica elettiva di consigliere, hanno una durata pari ad un quinquennio solare.
- 8) Il Consiglio direttivo, ove non dimandi nell'avviso di convocazione le nomine all'Assemblea dei soci, nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, ed il Segretario cui sono affidate le verbalizzazioni delle delibere assembleari e del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà, se il Tesoriere ed il Presidente eletti lo accettano di assegnare le funzioni di tesoriere al Presidente.

In questo caso il Presidente ha l'obbligo di tenere la contabilità dell'associazione, provvedere agli incassi ed ai pagamenti e rendiconta al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo potrà affidare funzioni e mansioni ai propri membri, in caso di accettazione, è prevista la liquidazione di un compenso.

- 9) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta da almeno cinque dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare poi all'assemblea, alle manifestazioni da indire o a cui partecipare e all'ammontare delle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza di presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ogni consigliere può delegare per iscritto solo un altro consigliere a rappresentarlo in Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente ed in sua assenza dal più anziano dei consiglieri presenti. Le delibere del Consiglio direttivo saranno redatte a cura del segretario o del presidente e firmate da entrambi. Le delibere del Consiglio direttivo sono valide anche senza la presenza del segretario. In sua assenza lo sostituisce un consigliere designato dal presidente.
- 10) Il Consiglio direttivo ha ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ciò senza limiti.

CAPO V L'ASSEMBLEA

- 11) I soci sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio direttivo una volta all'anno: nel mese di **Marzo** con Ordine del giorno: *Approvazione Bilancio consuntivo dell'anno precedente. Approvazione bilancio preventivo per l'anno successivo. Modifiche di Statuto. Elezione consiglieri. Attività del Club. Varie ed eventuali.*
L'Assemblea in prima ed in seconda convocazione viene convocata nella penultima o nell'ultima settimana del mese di **Marzo**.
La pubblicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'Assemblea avverrà nell'ultima settimana del mese di **Febbraio**.
Il giorno, l'ora e la sede di svolgimento dell'Assemblea, saranno resi pubblici mediante: affissione nella bacheca in segreteria, pubblicazione sul sito del Club, e comunicazione via mail a tutti i soci registrati nella mailing list.
I punti all'ordine del giorno potrebbero essere solo alcuni di quelli sopra elencati, pertanto verranno indicati contestualmente al giorno ed alla sede dell'assemblea.
Su richiesta di un decimo dei soci in regola col versamento delle quote sociali, viene convocata un'assemblea straordinaria entro quindici giorni dalla richiesta.
Ciascun socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo. Non è ammessa più di una delega per socio.



- 12) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi generali e dell'associazione, sulla nomina del Consiglio direttivo, del collegio dei *probi viri*, e delle altre cariche sociali, ove il Consiglio direttivo intenda demandare all'atto della convocazione dell'assemblea tali nomine ad essa, sulle modifiche dello statuto e quanto ad essa demandato dalla legge e dallo statuto stesso. Per le modifiche dello statuto è ostativa l'opposizione della maggioranza dei soci fondatori.
- 13) L'assemblea è presieduta dal presidente, in mancanza dal vicepresidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano. Il presidente dell'assemblea nomina in assenza del segretario dell'associazione, un segretario e se lo ritiene due scrutatori. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale a cura del segretario dell'assemblea.
- 14) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza di cui all'art.21C.C. per le modifiche statutarie necessita oltre a quanto previsto dall'art. 11 che prevede, la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti. Ai fini delle presenze e delle maggioranze non si computano i soci onorari.

CAPO VI REVISORE DEI CONTI E *PROBIVIRI*

- 15) Spetta al Consiglio direttivo la nomina del revisore unico, ha i compiti dei sindaci di società, dura in carica due anni ed a questi spetta un compenso stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.
- 16) Il collegio dei probi viri, nominato dal Consiglio direttivo è composto dal presidente dei probi viri e da quattro membri. Esso delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Esso può deliberare sanzioni a carico dei soci che vengano a lui deferiti dal Consiglio direttivo ed irrogare l'ammonizione, la censura, la sospensione da una o più attività sociali per un periodo massimo di un anno, l'espulsione dal sodalizio.

CAPO VII TESORIERE

- 17) Il Tesoriere ha l'obbligo di tenere la contabilità dell'Associazione. Provvede agli incassi ed ai pagamenti, questi ultimi su mandato del Presidente e/o del Consiglio direttivo. Queste incombenze rimangono a carico del Presidente se il Consiglio direttivo, qualora il Tesoriere ed il Presidente eletti lo accettano, abbia assegnato le funzioni di tesoriere al Presidente.

CAPO VIII PATRIMONIO E BILANCIO

- 18) Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote sociali e da donazioni, lasciti, sponsorizzazioni e quant'altro. Costituiscono patrimonio dell'associazione le suddette entrate, nonché tutti beni mobili ed immobili e diritti di qualunque specie eventualmente di proprietà dell'associazione. L'esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea previo passaggio per il Consiglio direttivo entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. Il residuo attivo di bilancio dovrà essere impiegato per le attività sociali degli anni futuri. È facoltà del Consiglio direttivo istituire un fondo di riserva e stabilire l'entità percentuale rispetto al residuo attivo, così come disporne.

CAPO IX SOCI

- 19) I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari. Sono fondatori i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo di associazione. Sono onorari quelli nominati alla unanimità dal Consiglio direttivo per particolari benemeritenze. Sono ordinari tutti gli altri. Possono essere soci ordinari persone fisiche o giuridiche associazioni ed enti possessori o amatori di veicoli di interesse storico e collezionistico o di veicoli d'epoca la cui domanda d'ammissione venga accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno all'atto



dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio direttivo, oltre alla eventuale quota di prima iscrizione. I soci che non rinnovano l'iscrizione annuale risultano di fatto non più facenti parte dell'associazione con la conseguente cessazione di ogni rapporto associativo, restando obbligato l'ex socio a presentare, ove desideri riassociarsi nuova domanda di iscrizione. L'ammissione di questo come di tutti gli altri soci avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo.

20) I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione attenendosi al regolamento definito dal Consiglio direttivo, di partecipare a concorsi, raduni e manifestazioni promosse dall'associazione ed a tutte le attività sociali sempre attenendosi a regolamenti definiti dal Consiglio direttivo ed alle norme del vivere civile e della buona educazione. Sono obbligati al versamento della quota sociale ed ad integrare pro quota il patrimonio sociale in caso di necessità, previa delibera dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'indizione di raduni e manifestazioni ad invito.

CAPO X DURATA E SCIoglimento

21) La durata dell'associazione è fissata al 31.12.2053

22) Lo scioglimento anticipato e deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 21 cc. che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. I soci hanno diritto di prelazione sulla vendita dei beni e l'avviso della vendita e l'esercizio del diritto devono esercitarsi in analogia con le norme previste per la prelazione del coltivatore diretto affittuario.

CAPO XI CLAUSOLA ARBITRALE

23) Tutte le controversie tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di tre arbitri da nominarsi dal Consiglio direttivo fra i probiviri eletti. Essi giudicheranno *pro bono ed aequo* senza necessità di procedure speciali ed il lodo relativo è inappellabile.